CAMERA DEI DEPUTATI N. **2874**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARMINA, CHERCHI, FERRARA, L'ABBATE, PAVANELLI, PELLEGRINI, PENZA

Introduzione dell'insegnamento del patrimonio culturale territoriale nei corsi scolastici del primo e del secondo ciclo di istruzione

Presentata il 14 aprile 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge intende introdurre stabilmente nell'ordinamento scolastico del primo e del secondo ciclo di istruzione l'insegnamento del patrimonio culturale territoriale.

L'iniziativa si fonda sull'articolo 9 della Costituzione, che affida alla Repubblica il compito di promuovere lo sviluppo della cultura e di tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. In tale prospettiva, la conoscenza delle identità territoriali, delle tradizioni locali e delle espressioni culturali diffuse nelle comunità rappresenta non soltanto un arricchimento formativo, ma uno strumento essenziale per rafforzare la coesione sociale, la cittadinanza consapevole e il senso di appartenenza alla comunità.

Il patrimonio culturale territoriale — inteso come insieme dei beni materiali e immateriali, delle tradizioni, dei costumi, delle produzioni tipiche, delle espressioni artistiche e delle specificità paesaggistiche — costituisce una componente fondamentale dell'identità italiana, caratterizzata da una pluralità di storie, di culture e di saperi locali che concorrono all'unità della Repubblica nel rispetto del pluralismo culturale.

Gli attuali percorsi didattici trattano i temi legati al patrimonio culturale territoriale in modo frammentario, attraverso discipline quali la storia, la geografia, la storia dell'arte o l'educazione civica. Manca

tuttavia una cornice organica che valorizzi in modo sistematico il legame tra la scuola e il territorio, tra la formazione culturale e lo sviluppo locale, tra l'identità e la sostenibilità, anche nell'ottica del miglioramento dell'offerta turistica.

La presente proposta di legge ha la finalità di colmare tale lacuna, senza introdurre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza modificare l'assetto delle classi di concorso attualmente vigenti.

L'articolo 1 definisce le finalità dell'intervento normativo, richiamando espressamente l'articolo 9 della Costituzione.

Si chiarisce che l'insegnamento del patrimonio culturale territoriale contribuisce alla formazione di cittadini consapevoli delle radici storiche, culturali, sociali ed economiche dei territori, rafforzando il senso di appartenenza alle comunità locali, regionali, nazionale ed europea.

L'articolo 2 reca una definizione ampia, ma giuridicamente delimitata, di « patrimonio culturale territoriale », comprensiva dei beni materiali e immateriali, delle tradizioni, delle produzioni tipiche e delle specificità ambientali e paesaggistiche.

L'articolo 3 introduce, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della legge, l'insegnamento del patrimonio culturale territoriale quale disciplina curricolare nel primo e nel secondo ciclo di istruzione.

È previsto un numero minimo di venti ore annue, da svolgersi nell'ambito dell'orario obbligatorio già previsto dagli ordinamenti vigenti, anche avvalendosi della quota di autonomia scolastica.

Nel primo ciclo l'insegnamento è affidato, in contitolarità, ai docenti in servizio nell'organico dell'autonomia, mentre, nel secondo ciclo, è affidato ai docenti appartenenti alle classi di concorso afferenti agli ambiti disciplinari storico-letterario, giuridico-economico, artistico e geografico che saranno individuate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

Il possesso di una specializzazione universitaria in materia di gestione e di valorizzazione del patrimonio culturale territoriale costituisce titolo preferenziale per l'attribuzione dell'insegnamento in parola.

Al fine di garantire la sostenibilità finanziaria della proposta, è espressamente prevista la neutralità dell'intervento rispetto all'organico del personale scolastico.

L'articolo 4 demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito l'adozione di linee guida che individuino gli obiettivi di apprendimento e di sviluppo delle competenze, con particolare riferimento alle seguenti materie: la storia locale e le sue interrelazioni con la storia nazionale ed europea; le tradizioni, i costumi e gli antichi mestieri; il patrimonio artistico e paesaggistico; le produzioni tipiche ed enogastronomiche; la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali; il rapporto tra l'identità territoriale, lo sviluppo sostenibile e l'economia locale.

La disposizione ribadisce il rispetto dei principi del pluralismo culturale e dell'unità e indivisibilità della Repubblica.

L'articolo 5 valorizza il rapporto tra le istituzioni scolastiche e il contesto territoriale, promuovendo attività laboratoriali, visite didattiche, percorsi per lo sviluppo di competenze trasversali e collaborazioni con gli enti locali, le università e le istituzioni culturali.

Si riconosce, altresì, il ruolo dei comuni e delle regioni nella promozione di iniziative di collaborazione, nel rispetto delle competenze attribuite a ciascun ente.

L'articolo 6 introduce un modello premiale: il possesso di una specializzazione universitaria o di un *master* in materia di gestione e valorizzazione del patrimonio culturale territoriale costituisce titolo valutabile nei concorsi e nelle graduatorie, senza configurarsi come requisito obbligatorio di accesso e senza che ciò comporti una modifica delle classi di concorso vigenti.

Tale scelta garantisce gradualità nell'attuazione della legge e incentiva la qualificazione professionale dei docenti.

L'articolo 7 promuove percorsi formativi per i docenti in servizio, nell'ambito delle risorse già disponibili, anche me-

diante convenzioni con le università e le istituzioni culturali.

Gli articoli 8 e 9 recano, rispettivamente, la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano e le disposizioni finanziarie.

La proposta di legge si colloca in una visione moderna dell'istruzione, in cui la scuola non è soltanto un luogo di trasmissione di conoscenze astratte, ma lo spazio di costruzione dell'identità culturale e civica degli studenti.

Valorizzare il patrimonio culturale territoriale significa investire nella consapevolezza delle radici, nella tutela del paesaggio, nella promozione delle eccellenze locali e nella formazione di cittadini capaci di coniugare identità e apertura, tradizione e innovazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità e princìpi)

1. La Repubblica, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, promuove la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale territoriale quale elemento costitutivo dell'identità nazionale e del pluralismo culturale.

2. L'insegnamento del patrimonio culturale territoriale concorre alla formazione di cittadini consapevoli delle radici storiche, culturali, sociali ed economiche dei territori, rafforzando il senso di appartenenza alla comunità locale, regionale, nazionale ed europea.

Art. 2.

(Definizione di patrimonio culturale territoriale)

1. Ai fini della presente legge, per « patrimonio culturale territoriale » si intende l'insieme dei beni materiali e immateriali, delle tradizioni, dei costumi, delle espressioni culturali, delle produzioni tipiche ed enogastronomiche nonché delle specificità paesaggistiche e ambientali che caratterizzano un determinato territorio.

Art. 3.

(Introduzione dell'insegnamento del patrimonio culturale territoriale)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, a decorrere dal primo anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle discipline curricolari del primo e del secondo ciclo di istruzione è introdotto l'insegnamento del patrimonio culturale territoriale.

2. Le istituzioni scolastiche di cui al comma 1 provvedono all'inserimento dell'insegnamento del patrimonio culturale ter-

ritoriale nel curricolo di istituto, specificando, per ciascun anno di corso, il monte orario della suddetta materia, che non può essere inferiore a venti ore, da svolgersi nell'ambito dell'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli previsto dalla normativa vigente. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal primo periodo, le istituzioni scolastiche possono avvalersi della quota di autonomia loro riservata per modificare il curricolo di istituto.

3. Nelle scuole del primo ciclo, l'insegnamento del patrimonio culturale territoriale è affidato, in contitolarità, ai docenti in servizio nell'ambito dell'organico dell'autonomia, sulla base del curricolo di cui al comma 2.

4. Nelle scuole del secondo ciclo, l'insegnamento del patrimonio culturale territoriale è affidato, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, ai docenti appartenenti alle classi di concorso afferenti agli ambiti disciplinari storico-letterario, giuridico-economico, artistico e geografico. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le classi di concorso di cui al primo periodo. Il possesso di una specializzazione universitaria in discipline attinenti alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio culturale territoriale costituisce titolo di preferenza ai fini dell'attribuzione dell'insegnamento.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dalla normativa vigente.

6. Il livello di apprendimento dell'insegnamento del patrimonio culturale territoriale è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.

Art. 4.

(Linee guida e obiettivi di apprendimento)

1. In attuazione dell'articolo 3, con decreto del Ministro dell'istruzione e del me-

rito da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate linee guida per l'insegnamento del patrimonio culturale territoriale, che individuano, ove non già previsti, gli obiettivi di apprendimento e di sviluppo delle competenze con particolare riferimento alle seguenti materie:

a) storia locale e sue interrelazioni con la storia nazionale ed europea;

b) tradizioni, costumi, antichi mestieri ed espressioni culturali dei territori;

c) patrimonio artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico dei territori;

d) produzioni tipiche, tradizioni enogastronomiche e filiere agroalimentari dei territori;

e) tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali dei territori;

f) rapporto tra identità territoriale, sviluppo sostenibile ed economia locale.

2. Le linee guida di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei princìpi del pluralismo culturale e dell'unità e indivisibilità della Repubblica.

Art. 5.

(Attività formative in collaborazione con le realtà del territorio)

1. L'insegnamento del patrimonio culturale territoriale è integrato da attività laboratoriali, visite didattiche, percorsi per lo sviluppo delle competenze trasversali e per l'orientamento, e può essere attuato anche mediante accordi con gli enti locali, le università, le istituzioni culturali, i musei, gli archivi, le biblioteche e gli enti del Terzo settore operanti nel territorio.

2. I comuni e le regioni possono promuovere iniziative di collaborazione con le istituzioni scolastiche al fine di favorire la conoscenza storica e culturale del territorio e la fruizione consapevole dei beni

pubblici e degli spazi culturali presenti nel territorio stesso.

Art. 6.

(Valorizzazione delle competenze specialistiche nei concorsi)

1. Il possesso di una specializzazione universitaria, di un *master* di secondo livello o di un corso di perfezionamento annuale in materia di gestione e valorizzazione del patrimonio culturale territoriale costituisce titolo valutabile nei concorsi e nelle procedure di aggiornamento delle graduatorie per il reclutamento del personale docente a cui è affidato l'insegnamento del patrimonio culturale territoriale.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti minimi dei titoli valutabili ai sensi del comma 1 e i criteri di attribuzione del punteggio aggiuntivo nonché le modalità di riconoscimento dei titoli equipollenti.

3. Il possesso di uno dei titoli di cui al comma 1 non costituisce requisito di accesso all'insegnamento e non comporta la modifica delle classi di concorso previste dalla normativa vigente.

Art. 7.

(Formazione dei docenti)

1. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il Ministero dell'istruzione e del merito promuove specifiche attività di formazione in servizio per i docenti incaricati dell'insegnamento del patrimonio culturale territoriale.

2. Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, percorsi formativi finalizzati all'acquisizione delle competenze di cui all'articolo 4, comma 1, anche mediante convenzioni con le univer-

sità, gli enti culturali e le istituzioni del territorio.

3. Le istituzioni scolastiche possono stipulare accordi di rete e protocolli d'intesa con enti e istituzioni culturali per la realizzazione dei percorsi formativi di cui al comma 1.

Art. 8.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 9.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono alla loro attuazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.